



DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 29 marzo 2011, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati REALACCI, MARIANI, SERENI, BOCCI, BRAGA, BRATTI, ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MARTELLA, MASTROMAURO, MORASSUT, MOTTA e VIOLA (60); ZACCHERA e CARLUCCI (496); MARCHI, BENAMATI, MIGLIOLI, BRANDOLINI, Marco CARRA, CASTAGNETTI, FRONER, GHIZZONI, MARANTELLI, MOTTA, VANNUCCI e VICO (1394); FAVA, ALESSANDRI, Guido DUSSIN, REGUZZONI e STUCCHI (1926); STRADELLA e CARLUCCI (2306); Luciano ROSSI, BARBIERI, CARLUCCI, CERONI, IANNARILLI, MAZZUCA, MINARDO, NOLA, PALMIERI e PIZZOLANTE (2313); RAZZI, BARBATO, BORGHESI, CATONE, CERONI, COMMERCIO, Gianni FARINA, FEDI, FUCCI, GIBIINO, MANTINI, OLIVERIO, SBROLLINI, TOUADI e VANNUCCI (2398)

(V. Stampati Camera nn. 60, 496, 1394, 1926, 2306, 2313 e 2398)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 marzo 2011

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività di completamento e finitura edilizia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile.

2. L'esercizio delle attività in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori del settore dell'edilizia al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori assicurando l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche, residenti o stabilite in altri Paesi dell'Unione europea nonché in Paesi terzi, che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano.

4. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione e sono previste forme di concertazione e d'intesa con le autonomie regionali ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 2.

(Definizione delle attività e dei requisiti)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle seguenti attività:

a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria di edifici e di loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, nonché di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi compresi le opere di preparazione del cantiere edile e le relative opere di scavo nonché gli interventi di installazione di opere prefabbricate;

b) lavori di completamento di edifici e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8, individuate dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativa ai sensi della legislazione vigente, e sono eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera *a)* del comma 1, ivi comprese le opere di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e di finitura di cui alla medesima lettera *b)*.

3. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, attività di promozione e sviluppo di progetti immobiliari, attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, attività di produzione di elementi prefabbricati destinati all'utilizzo nei processi di fabbricazione edilizia, nonché le altre imprese che non applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia. Nel caso in cui tali imprese effettuino interventi di costruzione, di messa in opera o di modifica di elementi strutturali degli edifici o delle altre costruzioni che ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge, si devono comunque attenere alle sue disposizioni e hanno diritto all'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.

4. L'accesso all'attività di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della presente legge, che sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, nonché di quelli previsti dalle normative regionali vigenti in materia di artigianato.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Art. 3.

(Istituzione della sezione speciale dell'edilizia)

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita la sezione speciale dell'edilizia, articolata

in due sottosezioni, di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera *b)*, alla quale sono tenute a iscriversi tutte le persone fisiche o giuridiche le quali esercitano una delle attività previste dal citato articolo 2.

Art. 4.

(Responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione)

1. Ai fini della presente legge l'esercizio dell'attività di costruttore edile è subordinato alla designazione, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, del responsabile tecnico.

2. Le qualifiche di responsabile tecnico di cui al comma 1 del presente articolo e di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere assunte anche da un unico soggetto a ciò designato. Per i soggetti che hanno già i requisiti per la nomina a responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi dei citati articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della presente legge.

3. La qualifica di responsabile tecnico è attribuita alternativamente a uno dei seguenti soggetti: titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

4. Il soggetto designato come responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per

conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno.

Art. 5.

(Requisiti di onorabilità)

1. L'esercizio dell'attività di costruttore edile è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o un'altra causa di estinzione della pena, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro secondo del codice penale, nonché, per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina;

c) l'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

2. I requisiti stabiliti dal comma 1 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante *pro tempore* e dagli amministratori, nel caso di società, e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Requisiti morali del responsabile tecnico)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge qualora abbia riportato una condanna pronunciata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o un'altra causa di estinzione della pena:

a) per i reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva a una pena detentiva superiore a due anni;

b) per i reati previsti dagli articoli 256, 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) per i reati previsti dagli articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) per i reati previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 7.

(Requisiti di idoneità professionale)

1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali e dei periti in-

dustriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri ed esercizio della professione da almeno due anni;

b) laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico presso un'università statale o legalmente riconosciuta, diploma di istruzione tecnica o professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell'edilizia e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di ottanta ore, ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*;

c) esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell'edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni e la durata del corso è ridotta a ottanta ore;

d) frequenza di un corso di formazione professionale, e superamento del relativo esame, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, della durata di duecentocinquanta ore, ridotta a centoventicinque ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

2. Limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, i periodi di esperienza lavorativa di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possono consistere nello svolgimento di attività di collaborazione tec-

nica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore all'attività prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.

3. I titoli di studio nonché i certificati e gli attestati di esperienza lavorativa di cui al comma 1, conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea, sono considerati equivalenti a quelli conseguiti in Italia solo nel caso in cui esistano accordi di reciprocità.

4. Al termine del corso di apprendimento di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), deve essere sostenuto, con esito positivo, l'esame per l'abilitazione professionale alla qualifica di responsabile tecnico.

Art. 8.

(Programmi di studio)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi dei corsi di apprendimento e i relativi livelli di approfondimento, nonché le modalità per la formazione delle commissioni di esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

2. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al

comma 1, provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove di esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché a organismi di formazione riconosciuti.

3. I corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, riguardano le seguenti materie:

- a) urbanistica, edilizia e bioedilizia;
- b) normativa tributaria;
- c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori e legislazione previdenziale e assistenziale;
- d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;
- e) normativa ambientale;
- f) risparmio ed efficienza energetica;
- g) normativa tecnica;
- h) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti;
- i) tutela dei consumatori;
- l) contrattualistica privata;
- m) organizzazione e gestione d'impresa.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti.

5. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali entro il termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della

Costituzione, in conformità alle relative disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 9.

(Requisiti di capacità organizzativa)

1. All'atto dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 della presente legge deve essere documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adeguati in relazione all'attività da esercitare e acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, che, limitatamente alle attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, devono avere un valore minimo di 15.000 euro.

2. Per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), deve essere dimostrata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera necessari all'esercizio dell'attività per un valore minimo di 7.500 euro.

Art. 10.

(Compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuiti i seguenti compiti:

a) verifica dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3;

b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);

c) coordinamento e funzionamento del sistema della sezione speciale dell'edilizia;

d) comunicazione alle casse edili di riferimento competenti dell'avvenuta iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia.

2. Agli oneri sostenuti a seguito dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 si fa fronte con i fondi introitati con un diritto annuale corrisposto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tramite versamento su un conto corrente appositamente istituito.

3. Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio finanziario in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 11.

(Sistemi premianti)

1. Le regioni, sentite le organizzazioni delle imprese del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono prevedere sistemi premianti in favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-*bis* e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Art. 12.

(Sospensione dell'attività e decadenza dell'iscrizione)

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, l'esercizio dell'attività di costruttore edile è sospeso qualora venga meno anche uno solo dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9. In caso di morte o di inabilità temporanea o permanente del responsabile tecnico e in assenza di figure alternative come definite dall'articolo 4, comma 3, è consentito ricorrere alla nomina, per un periodo non superiore a novanta giorni, di un nuovo responsabile tecnico che può essere individuato anche in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'attività di costruttore edile può essere ripresa solo se, entro i novanta giorni successivi al venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 1, sono comunicati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al medesimo comma 1. In caso di mancata comunicazione l'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia decade.

Art. 13.

(Norme transitorie)

1. Le imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività per un periodo di dodici mesi a condizione che comunichino alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8 della presente legge, il nominativo del responsabile tecnico, da individuare, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, tra i soggetti indicati all'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'attestato di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuano la comunicazione di cui al comma 1

del presente articolo, indicando quale responsabile tecnico il nominativo del direttore tecnico di cui al regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comunicando il nominativo del responsabile tecnico, da individuare, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, tra i soggetti indicati all'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata.

4. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali richiamate al comma 3 del presente articolo, gli addetti operanti nelle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati all'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata nonché i diplomi o gli attestati conseguiti al fine del riconoscimento dell'abilitazione professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di costruttore edile comporta l'applicazione, da parte del co-

mune nel cui territorio ricade l'immobile oggetto dell'attività, delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e comunque sulla base dei criteri previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro o all'albo di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione, che possono riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato ai sensi della presente legge.

4. Le violazioni di cui al comma 3, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese iscritte, comportano la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione delle medesime imprese nel registro o nell'albo di cui al comma 1.

5. L'esecuzione di lavori da parte di un soggetto non iscritto nella sezione speciale dell'edilizia, di cui all'articolo 3, comporta la confisca delle attrezzature impiegate.

6. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è comunicata alla cassa edile di riferimento territorialmente competente.

7. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia e la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.

Art. 15.

(Responsabilità del direttore dei lavori)

1. Il direttore dei lavori è il soggetto responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3. In caso di affidamento delle attività di cui all'articolo 2 a soggetti non abilitati ai sensi della presente legge, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di aver agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e comunque sulla base dei criteri previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ne è data comunicazione all'ordine professionale competente. La reiterazione per più di due volte della violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.

2. In caso di lavori eseguiti in mancanza del direttore dei lavori, le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

3. In caso di lavori eseguiti in regime di subappalto, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

Art. 16.

(Monitoraggio)

1. Al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni alla medesima legge è tempestivamente comunicato dai comuni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

